Dirigente Dott.ssa M. Elena CRABU

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA SEZIONE DISTACCATA DI CORTE D'APPELLO DI SASSARI PERVENUTO IL

4 - FEB. 2020

PROT. N.

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

(inistero della (

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Al Sig. Primo Presidente della Corte di Cassazione Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo Al Sig. Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche Ai Sig.ri Presidenti delle Corti di Appello Ai Sig.ri Procuratori Generali presso le Corti di Appello

e p.c.
Al Sig. Capo di Gabinetto
Al Sig. Vice Capo del Dipartimento
Al Sig. Direttore della Direzione generale della giustizia civile
Al Sig. Direttore della Direzione generale della giustizia penale
Al Sig. Direttore della Direzione generale degli affari giuridici e legali
Alla Responsabile per la protezione dei dati personali

OGGETTO: recesso del Regno Unito dall'Unione europea (brexit). Attività di informazione degli Uffici giudiziari – Accordo di recesso – Periodo transitorio

In esito al referendum del 23 giugno 2016, la maggioranza dell'elettorato inglese si è espressa a favore dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea (cd. Brexit). Il 29 marzo 2017, il Primo Ministro britannico ha notificato al Consiglio europeo l'intenzione del Regno Unito di recedere dall'Unione in applicazione dell'articolo 50 TUE. Tale articolo prevede che dopo aver effettuato una simile notifica, lo Stato membro interessato negozia e conclude con l'Unione un accordo di recesso.

Dopo circa un anno e mezzo di lavoro tra i negoziatori conclusosi nel novembre 2018, tre proroghe e un supplemento di negoziati tra l'agosto e l'ottobre 2019, il 17-18 ottobre 2019 il Consiglio europeo ha dato il via libera all'accordo di recesso per l'uscita del Regno Unito dall'UE e approvato la Dichiarazione Politica sul quadro delle future relazioni. In data 30 gennaio 2020, il Consiglio dell'UE ha adottato tramite procedura scritta la decisione relativa alla conclusione dell'accordo di recesso a nome dell'UE. L'adozione fa seguito al voto con cui il 29 gennaio il Parlamento europeo ha dato la sua

V° in Sassari, addl 1 2 2 C.
L'AVVOCATO GENERALE

Pagina 1 di 2

approvazione e alla firma dell'accordo di recesso da parte dell'UE e del Regno Unito il 24 gennaio.

Dalla mezzanotte del 31 gennaio 2020, il Regno Unito ha cessato di essere uno Stato membro dell'UE ed è, quindi divenuto un Paese terzo. Da tale data, in base all'accordo di recesso, è tuttavia cominciato un periodo transitorio – sino alla data del 31 dicembre 2020 – in virtù del quale il Regno Unito continuerà ad applicare il diritto dell'Unione ma non sarà più rappresentato nelle istituzioni dell'UE. Il periodo transitorio può essere prorogato una volta per un massimo di uno o due anni, se entrambe le parti raggiungono un accordo in merito entro il primo luglio 2020; tale periodo ha lo scopo di garantire più tempo ai cittadini e alle imprese per adeguarsi alla nuova situazione.

In virtù del raggiungimento dell'accordo sopra menzionato, è stato evitato il rischio del cd. "no deal scenario", per far fronte al quale questo Ministero aveva diffuso, in data 9 aprile 2019, dei prospetti informativi in materia di cooperazione giudiziaria civile e penale.

Si ricorda che, per analoga esigenza, anche il Legislatore era intervenuto, con la Legge 20 maggio 2019 n. 41, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, "recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea" (v. art. 2, comma 1, lett. 1: «data di recesso» indica la data a decorrere dalla quale avrà effetto il recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea in assenza di un accordo ai sensi dell'art. 50 del Trattato sull'Unione europea).

Nel corso del periodo transitorio, il Regno Unito continuerà a partecipare all'unione doganale, al mercato unico (con tutte e quattro le libertà) ed a tutte le politiche dell'UE. L'acquis dell'UE (l'insieme dei diritti, degli obblighi giuridici e degli obiettivi politici che accomunano e vincolano gli Stati membri dell'Unione europea) continuerà ad applicarsi integralmente al Regno Unito, ed ogni eventuale successiva modifica all'acquis si applicherà automaticamente al Regno Unito; sarà anche mantenuta l'efficacia diretta e la primazia del diritto dell'UE.

Con specifico riferimento alle procedure di cooperazione giudiziaria vengono in rilievo le disposizioni di cui alla Parte III (Disposizioni relative alla Separazione), Titolo V (Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale in corso), artt. da 62 a 65, e Titolo VI (Cooperazione giudiziaria in corso in materia civile e commerciale), artt. da 66 a 69, dell'Accordo di recesso, il cui testo viene per maggiore comodità allegato.

Per aggiornamenti e informazioni, è disponibile un infopoint Brexit al seguente link: www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_1_9.page.

Si invita, cortesemente, a garantire la massima diffusione della presente nota.

Roma, lì 3 febbraio 2020

Il Capo del Dipartimento Maria Casola

TITOLO V

COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE IN CORSO

ARTICOLO 62

Procedure di cooperazione giudiziaria in materia penale in corso

- 1. Nel Regno Unito, nonché negli Stati membri in situazioni che coinvolgano il Regno Unito, gli atti seguenti si applicano come segue:
- a) la convenzione stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea¹ e il protocollo stabilito dal Consiglio a norma all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea² si applicano alle richieste di assistenza giudiziaria ricevute prima della fine del periodo di transizione in virtù del rispettivo strumento dall'autorità centrale o dall'autorità giudiziaria;

GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3.

² GU C 326 del 21.11.2001, pag. 2.

- b) la decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio¹ si applica ai mandati d'arresto europei se il ricercato è stato arrestato prima della fine del periodo di transizione ai fini dell'esecuzione di un mandato d'arresto europeo, che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione decida di mantenere il ricercato in stato di custodia o di rimetterlo in libertà provvisoria;
- c) la decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio² si applica ai provvedimenti di blocco o di sequestro ricevuti prima della fine del periodo di transizione dall'autorità centrale o dall'autorità giudiziaria competente per l'esecuzione, ovvero da un'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione che non è competente a riconoscere il provvedimento di blocco o di sequestro né ad eseguirlo ma che lo trasmette d'ufficio all'autorità giudiziaria competente per l'esecuzione;
- d) la decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio³ si applica alle decisioni ricevute prima della fine del periodo di transizione dall'autorità centrale o dall'autorità competente dello Stato di esecuzione, ovvero da un'autorità dello Stato di esecuzione che non è competente a riconoscere la decisione né ad eseguirla ma che la trasmette d'ufficio all'autorità competente per l'esecuzione;

Decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (GU L 196 del 2.8.2003, pag. 45).

Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).

Decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (GU L 76 del 22.3.2005, pag. 16).

- e) la decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio¹ si applica alle decisioni di confisca ricevute prima della fine del periodo di transizione dall'autorità centrale o dall'autorità competente dello Stato di esecuzione, ovvero da un'autorità dello Stato di esecuzione che non è competente a riconoscere la decisione di confisca né ad eseguirla ma che la trasmette d'ufficio all'autorità competente per l'esecuzione;
- f) la decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio² si applica:
 - alle sentenze ricevute prima della fine del periodo di transizione dall'autorità competente dello Stato di esecuzione, ovvero da un'autorità dello Stato di esecuzione che non è competente a riconoscere la sentenza né ad eseguirla ma che la trasmette d'ufficio all'autorità competente per l'esecuzione;
 - ii) ai fini dell'articolo 4, punto 6), o dell'articolo 5, punto 3), della decisione quadro 2002/584/GAI, quando questa è applicabile in virtù della lettera b) del presente paragrafo;

Decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 7 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 54).

Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea (GU L 327 del 5.12.2008, pag. 27).

- g) la decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio¹ si applica ai nuovi procedimenti penali ai sensi dell'articolo 3 della stessa decisione quadro avviati prima della fine del periodo di transizione;
- h) la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio² si applica alle richieste di informazioni sulle condanne ricevute prima della fine del periodo di transizione dall'autorità centrale; dopo la fine del periodo di transizione, tuttavia, le risposte a tali richieste non sono trasmesse attraverso il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari istituito con decisione 2009/316/GAI del Consiglio³;
- i) la decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio⁴ si applica alle decisioni sulle misure cautelari ricevute prima della fine del periodo di transizione dall'autorità centrale o dall'autorità competente dello Stato di esecuzione, ovvero da un'autorità dello Stato di esecuzione che non è competente a riconoscere la decisione ma che la trasmette d'ufficio all'autorità competente per l'esecuzione;

Decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 23).

Decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 33).

Decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare (GU L 294 dell'11.11.2009, pag. 20).

Decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale (GU L 220 del 15.8.2008, pag. 32).

- j) l'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio si applica alle richieste d'informazioni ricevute prima della fine del periodo di transizione dall'autorità centrale; dopo la fine del periodo di transizione, tuttavia, le risposte a tali richieste non sono trasmesse attraverso il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari istituito con decisione 2009/316/GAI;
- k) la direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio² si applica agli ordini di protezione europei ricevuti prima della fine del periodo di transizione dall'autorità centrale o dall'autorità competente dello Stato di esecuzione, ovvero da un'autorità dello Stato di esecuzione che non è competente a riconoscere l'ordine di protezione europeo ma che lo trasmette d'ufficio all'autorità competente per l'esecuzione;
- l) la direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³ si applica agli ordini europei di indagine penale ricevuti prima della fine del periodo di transizione dall'autorità centrale o dall'autorità di esecuzione, ovvero da un'autorità dello Stato di esecuzione che non è competente a riconoscere l'ordine europeo di indagine penale né ad eseguirlo ma che lo trasmette d'ufficio all'autorità di esecuzione per l'esecuzione.

Direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo (GU L 338 del 21.12.2011, pag. 2).

Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1).

Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (GU L 130 dell'1.5.2014, pag. 1).

2. Le autorità competenti del Regno Unito possono continuare a partecipare alle squadre investigative comuni cui partecipavano prima della fine del periodo di transizione sempreché la squadra sia stata costituita a norma dell'articolo 13 della convenzione stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, o a norma della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio¹.

In deroga all'articolo 8 del presente accordo, il Regno Unito è autorizzato a usare, per al massimo un anno dopo la fine del periodo di transizione, l'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (SIENA) per quanto strettamente necessario allo scambio di informazioni all'interno delle squadre investigative comuni di cui al primo comma del presente paragrafo. Il Regno Unito rimborsa all'Unione le spese da essa effettivamente sostenute per agevolarlo nell'uso di SIENA. L'Unione comunica al Regno Unito l'importo di tali spese entro il 31 marzo 2021. Se l'importo comunicato delle spese effettivamente sostenute diverge sensibilmente dalle migliori stime comunicate dall'Unione al Regno Unito prima della firma del presente accordo, il Regno Unito versa senza ritardo all'Unione l'importo delle migliori stime e il comitato misto stabilisce in che modo debba essere risolta la questione della differenza tra le spese effettivamente sostenute e l'importo delle migliori stime.

Decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni (GU L 162 del 20.6.2002, pag. 1).

3. Eurojust può, su richiesta del Regno Unito e fatti salvi l'articolo 26 bis, paragrafo 7, lettera a), e l'articolo 27 della decisione 2002/187/GAI del Consiglio¹, comunicare informazioni estratte dal proprio sistema automatico di gestione dei fascicoli, dati personali compresi, per quanto necessario a completare le procedure in corso di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), e) ed l), del presente articolo o le attività delle squadre investigative comuni di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Le autorità competenti del Regno Unito possono su richiesta comunicare a Eurojust informazioni in loro possesso, per quanto necessario a completare le procedure in corso di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), e) ed l), del presente articolo o le attività delle squadre investigative comuni di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Se l'applicazione del presente paragrafo genera spese di carattere straordinario, il comitato misto stabilisce in che modo debba essere risolta la questione.

Decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1).

Procedure di cooperazione in materia di contrasto, cooperazione di polizia e scambio di informazioni in corso

- 1. Nel Regno Unito, nonché negli Stati membri in situazioni che coinvolgano il Regno Unito, gli atti seguenti si applicano come segue:
- a) gli articoli 39 e 40 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 ("convenzione di Schengen")¹ si applicano, in combinato disposto con gli articoli 42 e 43 della medesima convenzione, a quanto segue:
 - domande a norma dell'articolo 39 della convenzione di Schengen ricevute prima della fine del periodo di transizione dall'organo centrale incaricato nella Parte contraente della cooperazione internazionale fra polizie o dalle autorità competenti della Parte richiesta, ovvero dalle autorità di polizia richieste che non sono competenti a dar seguito alla domanda ma che la trasmettono alle autorità competenti;

Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19).

- ii) richieste di assistenza giudiziaria a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, della convenzione di Schengen ricevute prima della fine del periodo di transizione da un'autorità designata da una Parte contraente;
- iii) osservazione transfrontaliera effettuata senza autorizzazione preventiva a norma dell'articolo 40, paragrafo 2, della convenzione di Schengen, se l'osservazione inizia prima della fine del periodo di transizione;
- b) la convenzione stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali¹ si applica a quanto segue:
 - i) richieste di informazioni che l'autorità richiesta riceve prima della fine del periodo di transizione;
 - ii) richieste di sorveglianza che l'autorità richiesta riceve prima della fine del periodo di transizione;
 - iii) richieste di indagini che l'autorità richiesta riceve prima della fine del periodo di transizione;
 - iv) richieste di notificazione che l'autorità richiesta riceve prima della fine del periodo di transizione;

¹ GU C 24 del 23.1.1998, pag. 2.

- richieste di autorizzazione di sorveglianza transfrontaliera, o richieste di demandare la sorveglianza ai funzionari dello Stato membro nel cui territorio è effettuata, che un'autorità designata dallo Stato membro richiesto e competente ad accordare o trasmettere l'autorizzazione richiesta riceve prima della fine del periodo di transizione;
- vi) osservazione transfrontaliera effettuata senza autorizzazione preventiva a norma dell'articolo 40, paragrafo 2, della convenzione di Schengen, se l'osservazione inizia prima della fine del periodo di transizione;
- vii) richieste di effettuare consegne controllate che l'autorità richiesta riceve prima della fine del periodo di transizione;
- viii) richieste di effettuare operazioni di infiltrazione che l'autorità richiesta riceve prima della fine del periodo di transizione;
- ix) squadre investigative speciali comuni costituite a norma dell'articolo 24 di detta convenzione prima della fine del periodo di transizione;
- la decisione 2000/642/GAI del Consiglio¹ si applica alle domande che l'unità di informazione finanziaria richiesta riceve prima della fine del periodo di transizione;

Decisione 2000/642/GAI del Consiglio, del 17 ottobre 2000, concernente le modalità di cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni (GU L 271 del 24.10.2000, pag. 4).

- d) la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio¹ si applica alle richieste che l'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge richiesta riceve prima della fine del periodo di transizione;
- la decisione 2007/533/GAI del Consiglio² si applica allo scambio di informazioni e) supplementari quando una segnalazione effettuata nel sistema d'informazione Schengen ottiene una risposta positiva prima della fine del periodo di transizione, purché le pertinenti disposizioni siano applicabili al Regno Unito l'ultimo giorno del periodo di transizione. In deroga all'articolo 8 il Regno Unito è autorizzato a usare, per al massimo tre mesi dopo la fine del periodo di transizione, l'infrastruttura di comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della decisione 2007/533/GAI per quanto strettamente necessario allo scambio di dette informazioni supplementari. Il Regno Unito rimborsa all'Unione le spese da essa effettivamente sostenute per agevolarlo nell'uso dell'infrastruttura di comunicazione. L'Unione comunica al Regno Unito l'importo di tali spese entro il 31 marzo 2021. Se l'importo comunicato delle spese effettivamente sostenute diverge sensibilmente dalle migliori stime comunicate dall'Unione al Regno Unito prima della firma del presente accordo, il Regno Unito versa senza ritardo all'Unione l'importo delle migliori stime e il comitato misto stabilisce in che modo debba essere risolta la questione della differenza tra le spese effettivamente sostenute e l'importo delle migliori stime.

Decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89).

Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63).

- f) la decisione 2007/845/GAI del Consiglio¹ si applica alle richieste che un ufficio per il recupero dei beni riceve prima della fine del periodo di transizione;
- g) la direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio² si applica alle richieste che l'unità d'informazione sui passeggeri riceve a norma degli articoli 9 e 10 di detta direttiva prima della fine del periodo di transizione.
- 2. In deroga all'articolo 8, il Regno Unito è autorizzato a usare, per al massimo un anno dopo la fine del periodo di transizione, l'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (SIENA) per quanto strettamente necessario al completamento delle procedure in corso di cui al paragrafo 1, lettere c), d), f) e g), del presente articolo. Il Regno Unito rimborsa all'Unione le spese da essa effettivamente sostenute per agevolarlo nell'uso di SIENA. L'Unione comunica al Regno Unito l'importo di tali spese entro il 31 marzo 2021. Se l'importo comunicato delle spese effettivamente sostenute diverge sensibilmente dalle migliori stime comunicate dall'Unione al Regno Unito prima della firma del presente accordo, il Regno Unito versa senza ritardo all'Unione l'importo delle migliori stime e il comitato misto stabilisce in che modo debba essere risolta la questione della differenza tra le spese effettivamente sostenute e l'importo delle migliori stime.

Direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 132).

Decisione 2007/845/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2007, concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell'identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi (GU L 332 del 18.12.2007, pag. 103).

Conferma del ricevimento o dell'arresto

- 1. L'autorità competente per il rilascio o l'autorità richiedente può chiedere conferma del ricevimento di una decisione giudiziaria o di una domanda o richiesta di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettere a), da c) a e), lettera f), punto i), e lettere da h) a l), e all'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), lettera b), punti da i) a v) e punti vii), viii) e ix), e lettere c), d), f) e g), entro dieci giorni dalla fine del periodo di transizione, qualora dubiti che l'autorità dell'esecuzione o l'autorità richiesta abbiano ricevuto tale decisione giudiziaria o tale domanda o richiesta prima della fine del periodo di transizione.
- 2. Nei casi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera b), l'autorità giudiziaria emittente competente, qualora dubiti che la persona ricercata sia stata arrestata ai sensi dell'articolo 11 della decisione quadro 2002/584/GAI prima della fine del periodo di transizione, può chiedere all'autorità giudiziaria dell'esecuzione competente conferma dell'arresto entro dieci giorni dalla fine del periodo di transizione.

3. A meno che non sia stata già fornita conferma in conformità delle disposizioni applicabili del diritto dell'Unione, l'autorità dell'esecuzione o richiesta di cui ai paragrafi 1 e 2 risponde a una domanda di conferma del ricevimento o dell'arresto entro dieci giorni dal ricevimento della domanda.

ARTICOLO 65

Altri atti applicabili dell'Unione

Le direttive 2010/64/UE¹ e 2012/13/UE² del Parlamento europeo e del Consiglio si applicano ai procedimenti di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera b), del presente accordo.

Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 1).

Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1).

TITOLO VI

COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN CORSO IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

ARTICOLO 66

Legislazione applicabile in materia contrattuale ed extracontrattuale

Nel Regno Unito gli atti seguenti si applicano come segue:

- a) il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ si applica ai contratti conclusi prima della fine del periodo di transizione;
- b) il regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio² si applica ai fatti che danno origine a un danno, se si verificano prima della fine del periodo di transizione.

Regolamento (UE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).

Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40).

Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie e relativa cooperazione tra autorità centrali

- 1. Nel Regno Unito, nonché negli Stati membri in situazioni che coinvolgano il Regno Unito, ai procedimenti avviati prima della fine del periodo di transizione e ai procedimenti o alle cause connesse ai sensi degli articoli 29, 30 e 31 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 2201/2003 o degli articoli 12 e 13 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio², si applicano gli atti o le disposizioni seguenti:
- a) le disposizioni del regolamento (UE) n. 1215/2012 riguardanti la competenza giurisdizionale;

Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1).

- b) le disposizioni dei regolamenti (UE) 2017/1001, (CE) n. 6/2002, (CE) n. 2100/94 e (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ e della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio² riguardanti la competenza giurisdizionale;
- c) le disposizioni del regolamento (UE) n. 2201/2003 riguardanti la competenza;
- d) le disposizioni del regolamento (CE) n. 4/2009 riguardanti la competenza.
- 2. Nel Regno Unito, nonché negli Stati membri in situazioni che coinvolgano il Regno Unito, al riconoscimento e all'esecuzione delle sentenze, delle decisioni, degli atti pubblici, delle transazioni e degli accordi giudiziari, gli atti o le disposizioni seguenti si applicano come segue:
- a) il regolamento (UE) n. 1215/2012 si applica al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni emesse nelle azioni proposte prima della fine del periodo di transizione, nonché agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse prima della fine del periodo di transizione;

Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1).

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

- b) le disposizioni del regolamento (UE) n. 2201/2003 riguardanti il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni si applicano alle decisioni emesse in procedimenti giudiziari avviati prima della fine del periodo di transizione, nonché agli atti pubblici formati e agli accordi conclusi prima della fine del periodo di transizione;
- c) le disposizioni del regolamento (CE) n. 4/2009 riguardanti il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni si applicano alle decisioni emesse in procedimenti giudiziari avviati prima della fine del periodo di transizione, nonché alle transazioni giudiziarie approvate o concluse e agli atti pubblici redatti prima della fine del periodo di transizione;
- d) il regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ si applica alle decisioni giudiziarie rese in procedimenti giudiziari avviati prima della fine del periodo di transizione, nonché alle transazioni giudiziarie approvate o concluse e agli atti pubblici redatti prima della fine del periodo di transizione, purché la certificazione come titolo esecutivo europeo sia stata richiesta prima della fine del periodo di transizione.

Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 15).

- 3. Nel Regno Unito, nonché negli Stati membri in situazioni che coinvolgano il Regno Unito, le disposizioni seguenti si applicano come segue:
- a) il capo IV del regolamento (CE) n. 2201/2003 si applica alle richieste e alle domande ricevute prima della fine del periodo di transizione dall'autorità centrale o altra autorità competente dello Stato richiesto;
- b) il capo VII del regolamento (CE) n. 4/2009 si applica alle domande di riconoscimento o di esecuzione delle decisioni di cui al paragrafo 2, lettera c), e alle richieste ricevute dall'autorità centrale dello Stato richiesto prima della fine del periodo di transizione;
- c) il regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ si applica alle procedure di insolvenza e alle azioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del medesimo regolamento, a condizione che la procedura principale sia stata aperta prima della fine del periodo di transizione;

Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19).

- d) il regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ si applica alle ingiunzioni di pagamento europee richieste prima della fine del periodo di transizione; ove, a seguito di tale domanda, vi sia mutamento di rito ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, di detto regolamento, il procedimento si considera avviato prima della fine del periodo di transizione;
- e) il regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio² si applica alle controversie di modesta entità per le quali sia stata presentata domanda prima della fine del periodo di transizione;
- f) il regolamento (CE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio³ si applica ai certificati rilasciati prima della fine del periodo di transizione.

Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (GU L 399 del 30.12.2006, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e de Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 4).

Procedure di cooperazione giudiziaria in corso

Nel Regno Unito, nonché negli Stati membri in situazioni che coinvolgano il Regno Unito, gli atti seguenti si applicano come segue:

- a) il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ si applica agli atti giudiziari ed extragiudiziali ricevuti per la notificazione o la comunicazione prima della fine del periodo di transizione da uno dei soggetti seguenti:
 - i) un organo ricevente;
 - ii) un'autorità centrale dello Stato nel quale deve essere effettuata la notificazione o comunicazione; o
 - iii) agenti diplomatici o consolari, servizi postali o ufficiali giudiziari, funzionari o altre persone competenti dello Stato richiesto, di cui agli articoli 13, 14 e 15 di tale regolamento;

Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti") e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79).

- b) il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio¹ si applica alle richieste ricevute prima della fine del periodo di transizione da uno dei soggetti seguenti:
 - i) un'autorità giudiziaria richiesta;
 - ii) un organo centrale dello Stato nel quale è richiesta l'assunzione di prove; o
 - iii) un organo centrale o un'autorità competente di cui all'articolo 17, paragrafo 1, di detto regolamento;
- c) la decisione 2001/470/CE del Consiglio² si applica alle richieste ricevute prima della fine del periodo di transizione; il punto di contatto richiedente può chiedere conferma del ricevimento della richiesta entro sette giorni dalla fine del periodo di transizione qualora dubiti che sia stata ricevuta prima della fine del periodo di transizione.

Decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25).

Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1).

Altre disposizioni applicabili

- 1. Nel Regno Unito, nonché negli Stati membri in situazioni che coinvolgano il Regno Unito, gli atti seguenti si applicano come segue:
- a) la direttiva 2003/8/CE del Consiglio¹ si applica alle domande di patrocinio a spese dello Stato pervenute all'autorità di ricezione prima della fine del periodo di transizione. L'autorità richiedente può chiedere conferma del ricevimento della richiesta entro sette giorni dalla fine del periodo di transizione qualora dubiti che sia stata ricevuta prima della fine di tale periodo;
- b) la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio² si applica se prima della fine del periodo di transizione:
 - i) le parti hanno concordato di ricorrere alla mediazione dopo il sorgere della controversia;

Direttiva 2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie (GU L 26 del 31.1.2003, pag. 41).

Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale (GU L 136 del 24.5.2008, pag. 3).

- ii) il ricorso alla mediazione è stato ordinato da un organo giurisdizionale; o
- iii) un organo giurisdizionale ha invitato le parti a ricorrere alla mediazione;
- c) la direttiva 2004/80/CE del Consiglio¹ si applica alle domande pervenute all'autorità di decisione prima della fine del periodo di transizione.
- 2. L'articolo 67, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 67 paragrafo 2, lettera a), del presente accordo si applicano anche in relazione alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1215/2012 applicabili in virtù dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale².
- 3. L'articolo 68, lettera a), del presente accordo si applica anche in relazione alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1393/2007 applicabili in virtù dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale³.

Direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 15).

GU L 299 del 16.11.2005, pag. 62.

³ GU L 300 del 17.11.2005, pag. 55.